



---

A fronte delle reiterate richieste delle OO.SS, per poter adeguatamente coordinare le esigenze familiari dei colleghi (la pubblicazione dei cataloghi dei Campus Estivi risale al 29 marzo) la scadenza del piano ferie è procrastinata al 12 aprile.

Per quanto riguarda le ex festività, ribadiamo la necessità del rispetto dell'art. 56 comma 2 del CCNL che recita:

I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.

In sostanza, le giornate di ex festività devono essere inserite nel piano ferie solo se "agganciate" -all'inizio o al termine – a un periodo di ferie, oppure se fruite in tre o più giorni consecutivi. Negli altri casi non esiste alcun obbligo di pianificazione.

Abbiamo segnalato che senza l'inserimento delle suddette giornate la procedura non consente la chiusura del piano ferie; l'Azienda, ha riconosciuto l'incongruenza della procedura rispetto al CCNL e si è impegnata a superare il problema informatico in tempo utile.

Milano, 04 aprile 2019

Fisac-CGIL Gruppo Banco BPM